
Mostra rif. normativi

Legislatura 17^a - 7^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 339 del 08/03/2017

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera g), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che la Commissione ha svolto in diverse sedi un ampio lavoro di approfondimento sui temi del provvedimento in titolo;

ritenuto positivo che lo schema di decreto, nel rispondere alle esigenze di potenziamento dei linguaggi artistici e musicali, si riferisca alle competenze chiave dell'educazione permanente definite dall'Europa, proponendo un approccio sia di tipo esperienziale sia di fruizione critica al patrimonio culturale ed artistico. E' infatti definito quale compito del sistema nazionale di istruzione e formazione promuovere lo studio, la pratica e la conoscenza storico-critica delle arti quali requisiti fondamentali del curriculum in riferimento alla competenza chiave della consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee ed esperienze, in un'ampia varietà di forme di comunicazione, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale;

tenuto conto che l'apprendimento delle discipline artistiche è realizzato dalle istituzioni scolastiche all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa e che viene definita una organizzazione complessa in cui agiscono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori, gli Istituti di cultura italiana all'estero, gli enti locali e il terzo settore;

osservato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato il Piano delle Arti, che comprenderà l'insieme degli interventi volti a sostenere, potenziare, monitorare i temi della creatività che verranno realizzati da parte delle istituzioni scolastiche;

condivisa la possibilità di costituire reti di scuole e di attivare Poli di istituzioni scolastiche ad orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento dell'Ufficio scolastico regionale;

apprezzato il potenziamento della pratica musicale nelle scuole del primo ciclo di istruzione e il riequilibrio territoriale di quelle che hanno un indirizzo musicale nonché l'organizzazione, per le scuole secondarie di secondo grado, di attività delle arti, ferma restando l'importanza riconosciuta ai licei musicali, coreutici ed artistici;

valutato con favore che siano introdotte misure per l'armonizzazione tra i percorsi di studio nelle materie di indirizzo tra i licei musicali e i corsi di propedeutica degli istituti superiori di studi musicali e coreutici finalizzati alla preparazione delle prove di accesso ai corsi di studio accademici di primo livello;

considerati il parere della Conferenza unificata nonché i contenuti emersi durante le audizioni svolte;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. nelle premesse, occorre richiamare la Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, nonché il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sottoscritto il 28 maggio 2014, per creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una società della conoscenza;

2. all'articolo 1, nella prospettiva di promuovere la cittadinanza attiva e l'apprendimento permanente, le parole da: "il sapere artistico" fino a: "umanistica, finalizzata a" vanno sostituite dalle seguenti: "La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti agli alunni e agli studenti al fine di". Si propongono inoltre le seguenti modifiche:

a. al comma 2, le parole: "la conoscenza e la pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curriculum, con particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale" dovrebbero più correttamente essere sostituite dalle seguenti: "la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curriculum, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni";

b. il comma 3 necessita di una riformulazione più organica nella versione seguente: "3. Le istituzioni scolastiche sostengono l'acquisizione delle competenze storico-critiche del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso la collaborazione delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Sostengono altresì lo sviluppo della creatività degli alunni e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il *design*, e le produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali sia in quelle innovative";

c. al comma 4, occorre precisare che all'attuazione del decreto si provvede "con le dotazioni previste dall'articolo 17, comma 2";

3. all'articolo 2, comma 1, si ritiene opportuno sostituire le parole: "linguistico, storico" con le seguenti: "linguistico, filosofico, storico, archeologico". In aggiunta a ciò, al comma 2, si propone di sostituire le parole: "specifiche iniziative e percorsi curriculari ed extra curriculari, anche in verticale" con le seguenti: "percorsi curriculari anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche,". Infine, al medesimo comma, vanno inclusi anche gli enti locali tra i soggetti con cui è possibile realizzare collaborazioni;

4. circa i temi della creatività di cui all'articolo 3, si reputa preferibile dettagliare ulteriormente le aree ivi descritte. In particolare:

a. al comma 1, l'alinea andrebbe così riformulata: "La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le nuove tecnologie, valorizzando le capacità intertestuali e il pensiero critico nel raffronto tra la realtà contemporanea con la produzione del passato e promuovendo processi espressivi ed esperienze di ricerca e innovazione volti al superamento della divaricazione tra i saperi. Si realizza nell'ambito delle componenti del curriculum, anche verticale, denominati "temi della creatività", che riguardano le seguenti aree:";

b. al comma 1, la lettera a) andrebbe sostituita dalla seguente: "musicale-coreutico, tramite la conoscenzastorico-critica della musica e la pratica musicale nella più ampia accezione, della pratica dello strumento, del canto e della danza e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti";

c. al comma 1, la lettera b) andrebbe sostituita dalla seguente: teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti";

d. alla lettera c), occorre sostituire la parola: "artistiche" con la seguente: "espressive" e le parole: "produzioni di qualità del *Made in Italy*" con le seguenti: "produzioni creative italiane di qualità e tramite la fruizione consapevole delle espressioni artistiche e visive;

e. alla lettera d), dopo la parola: "tramite", si suggerisce di inserire le seguenti: "il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative" e di sostituire le parole: "dei linguaggi e dei dialetti" con le seguenti: "delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia";

5. all'articolo 4, si reputa preferibile ridefinire l'assetto del sistema coordinato per la promozione e diffusione dei temi della creatività sostituendo il comma 1 con il seguente: "1. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche organizzate nelle reti di cui all'articolo 7 e nei poli di cui all'articolo 11, le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli istituti di cultura italiana all'estero concorrono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a realizzare un sistema coordinato per la promozione ed il potenziamento della cultura umanistica, della conoscenza e della pratica delle arti". Inoltre, al comma 2, andrebbe specificato che fanno parte del sistema coordinato "anche i soggetti pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale" e occorre aggiungere infine le seguenti parole: "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

6. all'articolo 5, si giudica opportuno riformulare il comma 1 nel modo seguente: "Il "Piano delle Arti" è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, incluse quelle recate dal presente decreto, e reca le seguenti misure:". Si sollecita altresì il Governo a prevedere le seguenti modifiche:

a. al comma 1, lettera a), le parole da: "pratica, ricerca" fino alla fine della lettera andrebbero sostituite dalle seguenti: "conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione creativa";

b. al comma 1, lettera c), occorre sopprimere le parole: "artistiche e storico-artistiche" e dopo la parola: "valorizzando" andrebbero inserite le seguenti: "le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento del";

c. al comma 1, lettera e), la parola: "studentesca" andrebbe sostituita dalle seguenti: "degli alunni e degli studenti" e le parole: "ingegno del *Made in Italy*, materiale e immateriale" andrebbero sostituite dalle seguenti: "ingegno di qualità del *Made in Italy*";

d. al comma 1, la lettera f) andrebbe riformulata nel modo seguente: "potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni";

e. al comma 1, dopo la lettera f), potrebbe essere inserita la seguente: "f-bis) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità";

f. al comma 1, lettera g), andrebbero menzionate anche le *performance* coreutiche, dopo quelle teatrali;

g. al comma 1, lettera h), il termine "gemellaggi" andrebbe più correttamente sostituito da "progettualità e scambi" e alla fine occorrerebbe aggiungere le parole: ", con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici";

h. dopo il comma 1, andrebbe inserito il comma 1-bis: "Il Piano delle arti è adottato, con cadenza triennale, anche valutate le proposte dei soggetti del sistema di cui all'articolo 4, è attuato in collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di monitoraggio sull'attuazione delle specifiche misure";

i. occorre sopprimere il comma 2;

7. all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a. nell'alinea sostituire le parole da: "per la realizzazione" fino a: "compiti" con le seguenti: "per lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti i temi della creatività";

b. al comma 1, sostituire il numero 3) con il seguente: "3) supporto all'attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa nelle reti di scuole e nei Poli di orientamento artistico e performativo";

c. al comma 1, numero 5), sostituire le parole: "pratiche didattiche per progetti, del lavoro di gruppo" con le seguenti: "delle più efficaci buone pratiche" e le parole: "ai linguaggi, alle pratiche e ai repertori artistici" con le seguenti: "ai temi della creatività";

8. all'articolo 7, comma 1, occorre sopprimere le parole: "di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015"; alla lettera b) sostituire le parole: "le professionalità" con le seguenti: "della professionalità"; alla lettera f) sostituire le parole: "e del *Made in Italy*" con le seguenti: "italiane di qualità";

9. all'articolo 8, comma 1, si ritiene preferibile sostituire il primo periodo con il seguente: "La formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività costituisce una delle priorità strategiche del Piano nazionale per la formazione di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107";

10. all'articolo 9, si propone di sostituire le parole da: "alla pratica" fino alla fine del comma con le seguenti: "alla pratica artistica e musicale, volti anche a favorire le potenzialità espressive e comunicative degli alunni. Sono intraprese iniziative per la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto, in primo luogo attraverso esperienze concrete di visita e conoscenza diretta del patrimonio culturale nazionale". Si chiede inoltre di sopprimere il comma 2, inserendo invece il seguente: "1-bis. Per la promozione delle pratiche artistiche e musicali è previsto l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico, facenti parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui al comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107, che conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza";

11. all'articolo 10, si sollecitano le seguenti modifiche:

a. al comma 1, andrebbero soppresses le parole: "ed extracurriculare, e sono armonizzate in modo trasversale", nonché le seguenti: "all'interno di aree disciplinari"; occorre invece inserire alla fine del comma le seguenti parole: "anche trasversali alle discipline";

b. il comma 2 va sostituito dal seguente: "L'apprendimento della musica e delle arti si consolida attraverso il potenziamento della pratica artistica e musicale, anche integrato dalla conoscenza storico-critica del patrimonio culturale mediante esperienze concrete, in particolare di visita, svolte in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4";

c. al comma 3, dopo le parole: "facenti parte" occorre inserire le seguenti: "dell'organico dell'autonomia e";

12. all'articolo 11, si propongono le seguenti modifiche:

a. al comma 1, sopprimere le parole: "e che hanno costituito *team* di docenti in possesso dei requisiti e dei titoli professionali indicati nel decreto di cui all'articolo 9, comma 2";

b. al comma 4, alinea, è opportuno posporre le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" dopo le parole: "del presente decreto",

c. al comma 4, lettera d), dopo le parole: "valutazione dell'attività", inserire le seguenti: "espletata dalle istituzioni scolastiche";

13. all'articolo 12, si sollecitano le seguenti modificazioni:

- a. nella rubrica, dopo le parole: "primo grado", vanno inserite le seguenti: "con percorsi";
- b. al comma 1, premettere i seguenti: "01. Ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado può attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi ad indirizzo musicale, anche per gruppi di studenti, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. 02. Al fine di garantire la progressiva attuazione del comma 01 e il riequilibrio territoriale, sono utilizzate le risorse del contingente dei posti attualmente già destinati ai corsi ad indirizzo musicale e l'organico del potenziamento";
- c. al comma 1, sopprimere le parole: "Per consentire il riequilibrio territoriale ed il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale," e sostituire le parole: "centoventi giorni" con la seguente: "centottanta giorni";
- d. al comma 1, lettera a), occorre inserire infine le seguenti parole: ", tenuto anche conto delle competenze in entrata richieste per l'accesso ai licei musicali;
- e. al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "la tipologia di strumenti musicali insegnati in coerenza con quelli previsti nei curricula dei licei musicali, nonché gli orari e l'articolazione delle cattedre;
- f. al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) i criteri per il monitoraggio dei percorsi ad indirizzo musicale" e sopprimere le lettere c), d) e e);

14. all'articolo 13, si reputano necessarie le seguenti modifiche:

- a. il comma 1 va sostituito dal seguente: "1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano triennale dell'Offerta formativa, organizzano attività comprendenti la conoscenza della storia delle arti, delle culture dell'antichità e del patrimonio culturale, nonché la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività, anche avvalendosi dei linguaggi multimediali, delle nuove forme di comunicazione e dell'interazione con le conoscenze scientifiche e tecnologiche. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado.";
- b. dopo il comma 1, inserire il seguente comma: "1-bis. Le Istituzioni scolastiche, secondo modalità definite nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano appositi spazi destinati agli studenti per esporre opere, attivare *performance* musicali, teatrali e per favorire la loro libera espressione creativa artistica";
- c. al comma 2, sostituire le parole: "singole o nelle reti", con le seguenti: "organizzate nelle reti" e sopprimere le parole: "del presente decreto";
- d. al comma 3, sostituire le parole: "pratica musicale" con le seguenti: "pratica artistica e musicale" ;

15. all'articolo 14, si propongono le seguenti modifiche:

- a. la rubrica va sostituita dalla seguente: "Licei musicali, coreutici e artistici";
- b. il comma 1 va sostituito con il seguente: "I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, nel secondo biennio e nell'ultimo anno, in attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015 ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa.";
- c. il comma 2 va sostituito dal seguente: "2. Al fine di pervenire ad un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, è progressivamente prevista per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, di non più di tre insegnamenti dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.";
- d. dopo il comma 2, vanno inseriti i seguenti:
"2-bis. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le università possono stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realtà produttive, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze degli studenti nella pratica artistica.

2-ter. Le scuole di cui all'articolo 12, i licei musicali e coreutici, anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e coreutici e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 possono stipulare accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme di collaborazione.";

e. occorre sopprimere il comma 3;

16. all'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole da: "dalle scuole secondarie" fino alla fine del comma. Oltre a ciò:

a. al comma 2, sopprimere le parole: ", validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio,";

b. il comma 3, va sostituito dal seguente: "3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7 comma 2, 10 comma 4 lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello";

c. il comma 4, l'alinea va sostituito dal seguente: "4. I corsi propedeutici, sono organizzati dalle istituzioni di cui al comma 3, in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, l'ANCI e l'UPI per quanto di competenza, sono definiti:"

d. al comma 4, lettera b), sopprimere la parola: "complessiva";

e. al comma 4, sopprimere la lettera d);

f. al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente: "e) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, istituzioni scolastiche del secondo ciclo ad eccezione dei licei musicali, per l'accesso ai corsi propedeutici dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili";

g. al comma 4, lettera f), sostituire le parole: "termine delle specifiche attività propedeutiche," con le seguenti: "termine dei corsi propedeutici";

h. al comma 4, lettera g), sostituire le parole: "a ciascuno dei corsi" con le seguenti: "ai corsi" e aggiungere infine le parole: "e coreutica";

i. al comma 4, sopprimere la lettera h);

j. sostituire il comma 5 con il seguente: "5. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli Istituti superiori di studi musicali ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e per i corsi propedeutici di cui al comma 3. Gli studenti già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutici di base o pre-accademici, di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM completano i loro corsi o a domanda dell'interessato da presentarsi entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, ove in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri.";

k. dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. I licei musicali e coreutici al termine del percorso di studi, oltre al raggiungimento degli obiettivi previsti dal profilo definito dalle Indicazioni Nazionali, certificano in accordo con gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i livelli di competenza, in coerenza con i requisiti di accesso ai corsi di studio accademici di primo livello previsti presso le istituzioni suddette.";

l. sopprimere il comma 7;

17. all'articolo 17, comma 2, sostituire le parole: "Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività" con le seguenti: "Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale nonché della creatività".

La Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni:

I. all'articolo 2, comma 2, si suggerisce di inserire anche i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale tra coloro i quali possono collaborare con le istituzioni scolastiche;

II. all'articolo 5, comma 1, alinea, si propone di fissare in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio che adotta il "Piano delle Arti";

III. all'articolo 5, comma 1, lettera g), si prenda in considerazione l'ipotesi di specifiche agevolazioni per la frequenza di corsi riferiti al Piano delle Arti;

IV. all'articolo 15, comma 4, lettera c), si invita il Governo a valutare l'opportunità di aggiungere infine le seguenti parole: "nell'ambito della dotazione organica dell'istituzione";

V. all'articolo 17, comma 3, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che la percentuale del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa destinato alla promozione dei temi della creatività sia almeno del cinque per cento.